procedura d'urgenza. La decisione del Parlamento di organizzare, nel proprio seno, un dibattito d'attualità e d'urgenza su una proposta di risoluzione relativa ad un determinato argomento rientra infatti nell'organizzazione interna della sua attività e non può quindi essere sottoposta a sindacato giurisdizionale.

3. I governi degli Stati membri, in forza dei poteri loro attribuiti dagli artt. 77 del trattato CECA, 216 del trattato CEE e 189 del trattato CEEA in fatto di fissazione della sede delle istituzioni, hanno adottato provvedimenti relativi ai luoghi di lavoro provvisori delle stesse. Le decisioni che designano Strasburgo come luogo di riunione provvisoria per le sedute plenarie del Parlamento devono essere interpretate alla luce della norma che impone agli Stati membri ed alle istituzioni comunitarie dei doveri reciproci di collaborazione leale, norma alla quale è in particolare informato l'art. 5 del trattato CEE; a proposito delle condizioni di lavoro del Parlamento, questa norma ha particolare importanza in una situazione in cui i governi degli Stati membri non hanno ancora adempiuto l'obbligo di fissare la sede delle istituzioni, né persino stabilito un luogo di lavoro provvisorio unico per il Parlamento. Esse non escludono che il Parlamento, nell'esercizio del potere di organizzazione interna attribuitogli rispettivamente dagli artt. 25, 142 e 112 dei trattati soprammenzionati, decida di tenere una seduta plenaria altrove che a Strasburgo, qualora una decisione del genere conservi la natura di eccezione e faccia quindi salva la posizione di detta città come luogo di riunione normale e sia giustificata da ragioni obiettive attinenti al buon funzionamento del Parlamento.

Resta entro i limiti così tracciati la risoluzione del Parlamento che esprima la volontà di organizzare a Bruxelles tornate plenarie speciali o supplementari durante le settimane dedicate prevalentemente alle riunioni di commissioni parlamentari o di gruppi politici.

RELAZIONE D'UDIENZA

presentata nelle cause riunite 358/85 e 51/86 *

I — Gli antefatti ed il procedimento

1. A norma degli artt. 216 del trattato CEE, 189 del trattato CEEA e 77 del trattato CECA, la sede delle istituzioni è fissata d'intesa comune dai governi degli Stati membri.

2. Al momento dell'entrata in vigore del trattato CECA, il 25 luglio 1952, i ministri degli esteri dei sei Stati membri decidevano, tra l'altro, che l'Assemblea si sarebbe riunita per la prima volta a Strasburgo e che si sarebbe addivenuti alla decisione definitiva sulla sede in un secondo tempo.

* Lingua processuale: il francese.

Nessuna nuova decisione quanto alla sede veniva adottata prima dell'entrata in vigore dei trattati CEE e CEEA e l'Assemblea si riuniva, con qualche rara eccezione, a Strasburgo, mentre il segretariato generale iniziava a lavorare a Lussemburgo, ove erano insediate le istituzioni ed i servizi della Comunità CECA.

Dopo l'entrata in vigore dei trattati CEE e CEEA, il 7 gennaio 1958, i ministri degli esteri dei sei Stati membri dichiaravano in un comunicato stampa di aver convenuto, in linea di principio, di riunire in un solo luogo l'insieme delle organizzazioni europee dei sei paesi, ma non veniva fissato alcuna sede definitiva o provvisoria. Tuttavia, il comunicato dichiarava: « L'Assemblea si riunirà a Strasburgo ».

Nessuna nuova decisione quanto alla sede veniva adottata prima della firma del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee; l'Assemblea continuava a riunirsi a Strasburgo ed il segretariato generale a funzionare a Lussemburgo. Tuttavia, si era instaurata una prassi riguardo alle riunioni delle commissioni dell'Assemblea, secondo la quale queste si riunivano a Bruxelles, ove erano insediati i servizi dei Consigli e delle Commissioni delle Comunità CEE e CEEA.

In occasione della firma del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, l'8 aprile 1965 i governi dei sei Stati membri, in forza dell'art. 37 di tale trattato, adottavano una decisione (GU L 152, 1967, pag. 18) relativa alle disposizioni necessarie alla soluzione di taluni problemi particolari del Granducato del Lussemburgo derivanti dallo stesso trattato. La decisione disponeva, tra l'altro, quanto segue:

« Art. 1

Lussemburgo, Bruxelles e Strasburgo continuano ad essere i luoghi provvisori di lavoro delle istituzioni delle Comunità

(...).

Art. 4

Il segretariato generale del Parlamento europeo ed i relativi servizi rimangono installati a Lussemburgo.

(...).

Art. 12

Fatte salve le precedenti disposizioni, la presente decisione non reca pregiudizio ai luoghi provvisori di lavoro delle istituzioni e dei servizi delle Comunità europee quali risultano da precedenti decisioni dei governi ».

Negli anni successivi, in particolare dopo che le autorità lussemburghesi ebbero costruito le infrastrutture necessarie, il Parlamento instaurava la prassi di tenere un certo numero di sessioni plenarie, ed in particolare quelle di breve durata, a Lussemburgo. Nel 1971, 1973 e 1978 tale prassi costituiva l'oggetto di proteste da parte del governo francese.

Dopo la firma dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a

suffragio universale diretto, con lettera 6 luglio 1977 indirizzata al presidente del Consiglio, il presidente del Parlamento esponeva i problemi di funzionamento che il Parlamento doveva affrontare in tale prospettiva. Nella risposta 22 settembre 1977 il presidente del Consiglio comunicava al Parlamento che i governi degli Stati membri ritenevano non fosse necessario modificare, né in diritto, né in fatto, le disposizioni allora in vigore riguardo ai luoghi di lavoro provvisori dell'Assemblea e cioè Strasburgo, nonché Lussemburgo, ove rimanevano insediati il segretariato generale ed i suoi servizi, mentre le commissioni parlamentari avevano preso l'abitudine di riunirsi a Bruxelles.

Dopo l'elezione a suffragio universale, il Parlamento teneva le sessioni plenarie a Strasburgo e, dopo la costruzione di un nuovo emiciclo da parte delle autorità lussemburghesi, e fino al 1981, un certo numero di queste a Lussemburgo.

Riuniti in occasione del Consiglio europeo a Maastricht il 23 ed il 24 marzo 1981, i capi di Stato e di governo decidevano di confermare lo status quo quanto ai luoghi di lavoro provvisori delle istituzioni europee.

In seguito ad un memorandum del governo francese relativo alle difficoltà cui il Parlamento doveva far fronte per via della dispersione delle località nelle quali svolge le proprie attività, il 30 giugno 1981 una conferenza sulla sede delle istituzioni della Comunità, che vedeva riuniti i rappresentanti degli Stati membri, decideva quanto segue:

« 1) I governi degli Stati membri constatano che, in conformità all'art. 216 del trattato, la fissazione della sede delle istituzioni della Comunità è di loro esclusiva competenza.

2) La decisione dei governi degli Stati membri, riuniti a Maastricht il 23 ed il 24 marzo 1981, di mantenere lo status quo per quanto riguarda i luoghi di lavoro provvisori rientra nell'esercizio di tale competenza. Essa non pregiudica la fissazione della sede delle istituzioni ».

Il 7 luglio 1981 il Parlamento approvava una risoluzione secondo la quale i governi degli Stati membri erano invitati a rispettare l'obbligo loro imposto dai trattati ed a fissare finalmente una sede unica per le istituzioni della Comunità e si decideva, in attesa della fissazione definitiva del luogo unico per le sessioni e riunioni del Parlamento, di tenere le sedute plenarie a Strasburgo, di far svolgere in generale a Bruxelles le riunioni delle commissioni e dei gruppi politici ed infine, per rispondere a tali esigenze, di rivedere il funzionamento del segretariato del Parlamento e dei servizi tecnici, facendo ricorso, quanto più possibile, ai mezzi di telecomunicazione più moderni ed alle tecniche più avanzate per facilitare la cooperazione tra le istituzioni.

Il governo lussemburghese presentava alla Corte un ricorso di annullamento contro questa risoluzione. Con sentenza 10 febbraio 1983 (causa 230/81, Racc. pag. 255) la Corte respingeva il ricorso.

Il 20 maggio 1983 il Parlamento approvava una risoluzione sulle conseguenze da trarre dall'approvazione della citata risoluzione 7 luglio 1981 e decideva, in particolare, di procedere alla ripartizione più razionale del personale del segretariato generale tra i luoghi di lavoro del Parlamento, prevedendo

che i servizi che concorrono al funzionamento delle sedute plenarie venissero insediati in permanenza a Strasburgo e che i servizi che concorrono al funzionamento delle commissioni fossero insediati a Bruxelles.

Il governo lussemburghese presentava ricorso alla Corte per l'annullamento di tale risoluzione. Con sentenza 10 aprile 1984 (causa 108/83, Racc. pag. 1945) la Corte annullava la risoluzione.

3. Nella sessione dell'ottobre 1985 veniva presentata al Parlamento, in conformità all'art. 48, n. 1, del regolamento del Parlamento, una richiesta di dibattito d'attualità e d'urgenza per una proposta di risoluzione, depositata dall'onorevole von der Vring e da 36 altri membri del Parlamento, sulle sale di riunione a Bruxelles. Dato che l'iscrizione di tale proposta all'ordine del giorno del dibattito d'attualità e d'urgenza previsto per il 24 ottobre 1985 non era stata concessa, la richiesta dava luogo ad un ricorso motivato seguito da un voto, a norma dell'art. 48, n. 2, del citato regolamento. Nella seduta del 23 ottobre 1985 veniva deciso di iscriverla all'ordine del giorno con 108 voti favorevoli, 33 contrari e 7 astensioni.

In occasione del dibattito d'attualità e d'urgenza del 24 ottobre 1985 la risoluzione veniva approvata con 132 voti favorevoli, 113 contrari e 13 astensioni.

In tale risoluzione il Parlamento europeo:

« A. considerando che la più grande sala di riunione del Parlamento a Bruxelles ha solo 187 posti (più una piccola galleria riservata al pubblico) e che non esistono a Bruxelles sale per conferenze sensibilmente più grandi dotate di servizi d'interpretazione simultanea in tutte le lingue della Comunità;

B. preoccupato per il fatto che, a seguito dell'ampliamento delle Comunità, le attuali sale di riunione del Parlamento a Bruxelles saranno troppo piccole per permettere ad un gruppo politico di riunirsi in condizioni normali e che, a seguito di future elezioni o di una fusione di gruppi, le sale potrebbero diventare inadeguate per un altro gruppo politico;

C. osservando che è già impossibile, per due o più dei gruppi politici più numerosi, riunirsi insieme nell'edificio del Parlamento o in altre sale permanenti a Bruxelles;

D. preoccupato inoltre per la rigidità del calendario del Parlamento, in quanto a Bruxelles non esistono servizi permanenti per organizzare in loco una tornata speciale o supplementare nel corso di una settimana in vasta misura dedicata a riunioni di commissione o di gruppo;

E. consapevole del ruolo del Parlamento europeo in quanto istituzione più vicina ai cittadini europei e desiderando potenziare i servizi atti a consentire a cittadini aventi interessi comuni di riunirsi attraverso organizzazioni di portata comunitaria;

F. notando che un numero crescente di tali organizzazioni si sta installando a Bruxelles;

G. consapevole del fatto che una sola sala di riunione potrebbe soddisfare tutte queste esigenze;

(...).

1) decide di far costruire un edificio, con una sala per almeno 600 persone, una galleria per i visitatori e servizi ausiliari, idoneo agli scopi soprammenzionati e il più vicino possibile all'edificio del Parlamento nella rue Belliard;

2) incarica l'Ufficio di presidenza e i Questori di elaborare piani a questo fine, di ricorrere a ogni assistenza professionale necessaria e di garantire il più sollecito completamento del progetto, al più tardi entro il 31 agosto 1988, e autorizza il presidente, l'Ufficio di presidenza e i Questori a negoziare e stipulare tutti i contratti necessari a questo fine;

3) decide di adottare le disposizioni finanziarie appropriate ed incarica il suo presidente, l'Ufficio di presidenza e il Segretario generale di formulare tutte le proposte necessarie allo scopo (...) ».

4. Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 20 novembre 1985 e registrato col n. 358/85, il governo francese, a norma dell'art. 38 del trattato CECA e, in subordine, degli artt. 173 del trattato CEE e 146 del trattato CEEA, ha presentato un ricorso di annullamento contro la precitata risoluzione 24 ottobre 1985 sulle sale di riunione a Bruxelles.

Con istanza depositata nella cancelleria della Corte il 2 aprile 1986, l'onorevole von der Vring ed altri 4 membri del Parlamento chiedevano di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni del convenuto. Con ordinanza 3 luglio 1986 la Corte ha respinto l'istanza.

5. Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 20 febbraio 1986 e registrato col n. 51/86 il governo francese ha presentato un secondo ricorso di annullamento, fondato sulle precitate disposizioni dei trattati CECA, CEE e CEEA, contro la stessa risoluzione 24 ottobre 1985. Questo ricorso menziona la pubblicazione nella GU C 343 del 31 dicembre 1985 (pag. 84) della risoluzione impugnata e si fonda, oltre che sui mezzi dedotti a sostegno del ricorso 358/85, su di un mezzo vertente sul principio di proporzionalità.

Con istanza depositata nella cancelleria della Corte il 25 marzo 1986, il Parlamento ha sollevato un'eccezione di irricevibilità contro questo secondo ricorso, a norma dell'art. 91 del regolamento di procedura. Con decisione 15 ottobre 1986 la Corte ha deciso di unire l'esame dell'eccezione di irricevibilità a quello del merito.

6. Con ordinanza 8 luglio 1987 la Corte ha deciso di riunire le due cause ai fini della fase orale e della sentenza.

7. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Le conclusioni delle parti

1. Sia nel ricorso 358/85 che in quello 51/86, il *governo francese* conclude che la Corte voglia:

— annullare la deliberazione del Parlamento 24 ottobre 1985 sulle sale di riunione a Bruxelles;

— condannare il convenuto alle spese.

2. Nella causa 358/85, il *Parlamento* conclude che la Corte voglia:

— vagliare la ricevibilità del ricorso;

— dichiararlo infondato;

— condannare la ricorrente alle spese.

3. Nella causa 51/86, il *Parlamento* conclude che la Corte voglia:

— dichiarare il ricorso irricevibile od infondato;

— condannare la ricorrente alle spese.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

A — *Sulla ricevibilità*

1. *La litispendenza*

Il *Parlamento* ritiene che il ricorso 51/86, presentato successivamente al ricorso 358/85, della stessa parte e con lo stesso oggetto, sia irricevibile. La stessa controversia non può pendere dinanzi allo stesso giudice in due diverse azioni.

In numerose occasioni la Corte ha considerato, anche d'ufficio, la litispendenza come eccezione di irricevibilità: cfr. per esempio, la sentenza 17 maggio 1973 (cause riunite 58 e 75/72, Perinciolo, Racc. pag. 511), la sentenza 4 ottobre 1979 (cause riunite 64 e 113/76, 167 e 239/78, 27, 28 e 45/79, Dumortier ed altri, Racc. pag. 3091) e, da ultimo, la sentenza 19 settembre 1985 (cause 172 e 226/83, Hoogovens Groep BV, Racc. 1985, pag. 2831).

Nell'ultima di queste sentenze, la Corte ha dichiarato irricevibile un ricorso successivo che vedeva opposte le stesse parti ed era volto all'annullamento delle stesse decisioni deducendo gli stessi mezzi. È proprio questo il caso del ricorso 51/86. I mezzi sui quali il ricorrente fonda tale ricorso corrispondono a quelli dedotti nel ricorso 358/85 ed a quello aggiunto dal ricorrente in occasione della replica, relativo all'inosservanza del principio di proporzionalità.

Quanto alla ricevibilità di quest'ultimo mezzo nella causa 358/85, il Parlamento ritiene si tratti di un mezzo nuovo, ma si rimette alla saggezza della Corte quanto alla

sua ricevibilità, alla luce dell'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura.

Il *governo francese* sottolinea che il primo ricorso, 358/85, è stato elaborato rapidamente e presentato ancor prima della pubblicazione nella GU L 343 del 31 dicembre 1985 dell'atto impugnato. Il secondo ricorso, 51/86, presentato nei termini prescritti dall'art. 38, n. 2, del trattato CECA, dell'art. 173, n. 3, del trattato CEE e dell'art. 146, n. 3, del trattato CEEA che decorrono da tale pubblicazione, è stato proposto in via precauzionale, nell'ipotesi in cui il primo ricorso venisse dichiarato prematuro.

Il secondo ricorso 51/86 ha ripreso taluni argomenti già presenti nel primo ricorso, ma ne ha sviluppati altri, in ispecie riguardo al principio di proporzionalità. Pertanto, i due ricorsi non sono identici. Stando alla giurisprudenza della precitata sentenza 19 settembre 1985, Hoogovens Groep BV, si ha litispendenza solo se due ricorsi tra le stesse parti hanno identico oggetto e si fondano su mezzi identici.

Qualora la Corte dovesse ritenere che vi sia litispendenza, il ricorrente non obietta alla declaratoria di irricevibilità del secondo ricorso in quanto i mezzi fatti valere nei due ricorsi sono gli stessi. Tuttavia, se la Corte dovesse ritenere che i mezzi dedotti nel ricorso 51/86 e nella replica della causa 358/85 siano mezzi nuovi e, per ciò stesso, irricevibili nella causa 358/85, il ricorrente afferma che, stando alla giurisprudenza della precitata sentenza 19 settembre 1985, la Corte non può dichiarare irricevibile il ricorso 51/86 perché in tal caso non si fonderebbe più su mezzi identici.

2. *Il fondamento giuridico dei ricorsi*

Il *Parlamento* ritiene di dover esprimere dubbi sulla ricevibilità dei ricorsi in quanto fondati sugli artt. 173 del trattato CEE e 146 del trattato CEEA. Sebbene gli atti del Parlamento non siano espressamente menzionati tra gli atti impugnabili con un ricorso di annullamento dinanzi alla Corte a norma di tali disposizioni, di recente la Corte ha confermato, nella sentenza 23 aprile 1986, « Les Verts », causa 294/83 (Racc. 1986, pag. 1339), che un ricorso di annullamento può investire gli atti del Parlamento destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi. Analogamente, nella sentenza 10 aprile 1984, Lussemburgo/Parlamento (Racc. 1984, pag. 1945), la Corte ha ammesso un ricorso contro una risoluzione il cui contenuto rivestiva un carattere decisionale preciso e concreto, produttivo di effetti giuridici.

Orbene, a differenza di quanto si verificava in tali cause, la risoluzione contestata, in quanto implica l'acquisto di beni immobili, non rientra in un ambito in cui il Parlamento ha « l'ultima parola » e non è atta a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi. A norma dell'art. 211 del trattato CEE, infatti, è la Commissione che rappresenta la Comunità per l'acquisto di tali beni. Per l'acquisto di immobili sarebbe dunque necessaria, quanto meno, l'autorizzazione della Commissione, dato che il Parlamento non può autonomamente prevedere un siffatto acquisto nel suo bilancio annuo.

Il *governo francese* sostiene che, nella sentenza 23 aprile 1986, « Les Verts », la Corte

ha risolto la questione della ricevibilità di un ricorso di annullamento, ex art. 173 del trattato CEE, contro una risoluzione del Parlamento, dichiarando la ricevibilità di un tale ricorso. I ricorsi in esame sono quindi incontestabilmente ricevibili anche a norma degli artt. 173 del trattato CEE e 146 del trattato CEEA.

B — *Nel merito*

A sostegno delle proprie conclusioni, la ricorrente deduce tre mezzi, e precisamente la violazione delle forme sostanziali, in quanto la risoluzione impugnata non poteva essere adottata con la procedura d'urgenza; l'incompetenza, poiché i governi degli Stati membri hanno competenza esclusiva per decidere la sede delle istituzioni e la risoluzione contestata è incompatibile con le decisioni adottate dai governi; infine l'inosservanza del principio di proporzionalità, dedotta nella causa 51/86 e nella replica della causa 358/85, in quanto le sale di riunioni cui si riferisce la risoluzione vanno ben oltre quanto è necessario ai lavori del Parlamento a Bruxelles.

1. *La violazione delle forme sostanziali*

Il *governo francese* sostiene che la risoluzione contestata non poteva essere legittimamente adottata con la procedura d'urgenza di cui all'art. 48 del regolamento del Parlamento. A norma di questa disposizione, un dibattito d'attualità che rivesta carattere d'urgenza può svolgersi su richiesta presentata per iscritto al presidente del Parlamento da parte di un gruppo politico o di almeno 21 deputati. Il ricorrente non contesta che tale procedura sia stata effettivamente seguita in conformità al regolamento del Parlamento, ma contesta il carattere di attualità e d'urgenza della risoluzione e, quindi, la possibilità per il Parlamento di far ricorso a tale procedura.

A parere del ricorrente, è evidente che l'adozione della risoluzione controversa non aveva nessun carattere urgente. Al contrario, essa avrebbe meritato una riflessione ed uno studio preliminare approfonditi. Ciò è confermato, in particolare, dal dibattito svoltosi in seno al Parlamento, nel quale diversi membri hanno protestato contro la procedura seguita, e dalla circostanza che, in un primo tempo, la risoluzione non venne iscritta all'ordine del giorno del dibattito d'attualità previsto e lo fu solamente dopo un ricorso motivato, secondo la procedura di cui all'art. 48, n. 2, del regolamento del Parlamento, e dopo un voto sulla sua iscrizione all'ordine del giorno.

Il *Parlamento* ricorda anzitutto che, come la Corte ha confermato nella precitata sentenza 10 febbraio 1983, rientra nella sua competenza deliberare su qualunque questione concernente le Comunità ed adottare risoluzioni su dette questioni. Spetta al Parlamento, nell'esercizio del suo potere sovrano e nell'ambito della sua autonomia interna, adottare le risoluzioni seguendo la procedura interna che ritiene più appropriata. Nella fattispecie, il Parlamento ha ritenuto, a norma del suo regolamento e secondo i principi maggioritari propri della democrazia, che la risoluzione costituisse un argomento d'attualità che presentava carattere d'urgenza ed il Parlamento ritiene che uno Stato membro non abbia il diritto di contestare un fatto del genere dinanzi alla Corte. Nell'ordinanza 4 giugno 1986 (Gruppo delle Destre europee, causa 78/85, Racc. 1986, pag. 1753), la Corte, nello stesso ordine di idee, ha ritenuto che gli atti relativi all'organizzazione interna dei lavori del Parlamento non siano soggetti al sindacato della Corte.

Quanto agli argomenti addotti dalla ricorrente, il Parlamento rileva che le dichiarazioni in occasione dei dibattiti parlamentari vengono rese a titolo individuale e che la decisione d'iscrivere un argomento all'ordine del giorno di un dibattito d'attualità e d'urgenza costituisce una scelta politica, operata nel caso di specie da una maggioranza parlamentare.

2. *L'incompetenza*

Il *governo francese* osserva, in primo luogo, che la risoluzione tende, secondo il suo stesso contenuto, a far costruire a Bruxelles una sala di almeno 600 posti e che l'oggetto della risoluzione, secondo il punto D del preambolo, è di consentire al Parlamento di tenere sessioni plenarie a Bruxelles.

La ricorrente ritiene che la risoluzione ecceda la competenza del Parlamento e trasgredisca le decisioni dei governi degli Stati membri sulla sede provvisoria delle istituzioni.

A norma degli artt. 216 del trattato CEE, 189 del trattato CEEA e 77 del trattato CECA, la fissazione delle sedi delle istituzioni rientra nella competenza esclusiva dei governi degli Stati membri. Questi lo hanno espressamente ricordato nella decisione 30 giugno 1981. Nella sentenza 10 febbraio 1983, la Corte ha altresì ricordato che le decisioni del Parlamento debbono rispettare la competenza dei governi degli Stati membri in materia di sede e le decisioni adottate.

Il ricorrente non contesta la competenza del Parlamento a deliberare su qualsiasi questione che presenti un interesse per le Comunità, compresa la questione della sede delle istituzioni, e di adottare risoluzioni relative a tali problemi. Ma, nell'esercizio di tale potere, il Parlamento deve rispettare le competenze rispettive dei governi degli Stati membri e del Parlamento e non può modificare autonomamente i luoghi di lavoro che gli sono stati assegnati da tali governi.

Le decisioni adottate dai governi degli Stati membri fissano inequivocabilmente tre luoghi di lavoro per il Parlamento: Strasburgo per le sessioni plenarie, Lussemburgo per il segretariato ed i suoi servizi e Bruxelles per le riunioni delle commissioni e dei gruppi parlamentari. Le sessioni plenarie possono aver luogo unicamente a Strasburgo. È la posizione che il governo francese ha sempre sostenuto protestando periodicamente contro le sessioni plenarie svoltesi altrove. In proposito, è impossibile operare una distinzione tra sessioni plenarie e tornate che, stando ai termini della risoluzione, abbiano carattere speciale o supplementare.

Nella precedente risoluzione 7 luglio 1981 anche il Parlamento ha confermato che le sedute plenarie debbono svolgersi esclusivamente a Strasburgo. Nella sentenza 10 febbraio 1983, la Corte ha riconosciuto la legittimità di tale risoluzione e la sua conformità alle decisioni dei governi degli Stati membri.

Non si può desumere da quest'ultima sentenza, come fa il Parlamento, che la regola dello svolgimento delle sessioni plenarie a Strasburgo sia soggetta ad eccezioni. Se la Corte non condanna la prassi seguita sino ad allora di tenere alcune sessioni a Lussemburgo, è perché non era chiamata a farlo, dato che l'oggetto della controversia era la questione se il Parlamento potesse legittimamente abbandonare tale prassi, istituita di

sua iniziativa e mai avallata dagli Stati membri.

Non si può ritenere che l'infrastruttura cui si riferisce la risoluzione risponda alle necessità dei lavori parlamentari che si svolgono a Bruxelles. Il ricorrente non contesta il diritto del Parlamento di dotarsi dei mezzi necessari al buon funzionamento di tali lavori, il che rientra nella sua competenza, ma la costruzione di una sala di almeno 600 posti eccede di gran lunga le necessità di servizio per le riunioni delle commissioni o dei gruppi e la ragion d'essere di una sala di questo tipo non può che essere la tenuta di sedute plenarie. La decisione di costruire la sala interferisce con le regole sui luoghi di lavoro del Parlamento.

Quanto al segretariato generale del Parlamento, in una controversia non dissimile dalla presente, la Corte ha annullato la decisione del Parlamento di ripartire il personale del segretariato, in quanto il trasferimento di personale eccedeva quello che era indispensabile a garantire, nei diversi luoghi di lavoro, le missioni che i trattati attribuiscono al Parlamento, poiché, sottolinea la Corte, qualsiasi decisione di trasferimento, completo o parziale, di diritto o di fatto, del segretariato costituisce una trasgressione delle decisioni dei governi degli Stati membri.

Il *Parlamento* sostiene che l'unico obiettivo della risoluzione contestata è di consentire al Parlamento di disporre degli immobili indispensabili al buon svolgimento delle attività parlamentari a Bruxelles.

D'altronde, il Parlamento non contesta il principio chiaramente enunciato dal trattato, secondo il quale la fissazione della sede delle istituzioni rientra nella competenza dei governi degli Stati membri e ritiene che gli effetti della risoluzione non interferiscano con le decisioni dei governi sui luoghi di lavoro provvisori del Parlamento. La risoluzione non implica affatto che le sessioni plenarie non si svolgano più a Strasburgo e neppure che le tornate speciali o supplementari non debbano svolgersi a Strasburgo.

Come si ricava dal preambolo della risoluzione, l'infrastruttura di cui parla la risoluzione stessa è destinata in via prioritaria ad un miglior svolgimento dei lavori parlamentari a Bruxelles, ove il Parlamento non dispone di locali sufficienti. La risoluzione è dunque conforme alla sentenza della Corte 10 febbraio 1983, nella quale si riconosce espressamente la competenza del Parlamento ad adottare decisioni sulla sua organizzazione interna.

Quest'ultima sentenza non esclude che il Parlamento, se circostanze particolari lo richiedono, tenga eccezionalmente sessioni plenarie in località diverse da Strasburgo. In questa sentenza, la Corte ha ritenuto che il Parlamento potesse liberamente abbandonare la precedente prassi di tenere alcune tornate a Lussemburgo, ma non ha condannato in alcun modo tale prassi in quanto contraria alle decisioni dei governi degli Stati membri. La Corte ha così confermato che, benché le sessioni plenarie debbano svolgersi a Strasburgo, tale regola è soggetta ad eccezioni. L'art. 10, n. 2, del regolamento del Parlamento dispone dunque che a titolo eccezionale e con risoluzione adottata a maggioranza dei membri effettivi, il Parlamento può decidere di tenere una o più sedute plenarie fuori dalla sua sede.

La risoluzione impugnata ha preso in considerazione lo svolgimento di sessioni plenarie speciali o supplementari a Bruxelles, fuori dal normale calendario delle sessioni, al fine di una sana gestione della sua organizzazione. Non sempre tali sessioni possono essere organizzate a Strasburgo, ove l'emiciclo di cui il Parlamento fruisce non è di sua proprietà, bensì del Consiglio d'Europa. Il Parlamento non ne dispone liberamente.

3. *Il principio di proporzionalità*

Il *governo francese* sostiene che il principio di proporzionalità impone alle istituzioni di aver cura, nell'esercitare i loro poteri, di evitare che gli oneri imposti superino la misura necessaria al raggiungimento degli scopi che le istituzioni stesse debbono perseguire (vedasi sentenza 24 ottobre 1973, causa 5/73, Balkan, Racc. pag. 1091).

Il ricorrente osserva che la costruzione dell'edificio cui si riferisce la risoluzione richiede una somma annua equivalente al 10% del bilancio del Parlamento.

L'infrastruttura progettata dal Parlamento è incompatibile col principio di proporzionalità. Dato che possono tenersi a Bruxelles solo le riunioni dei gruppi o delle commissioni, una sala di almeno 600 posti è inutilizzabile o smisurata. Anche ipotizzando che vi vengano tenute eccezionalmente sessioni plenarie, una sala del genere resterebbe per lo più inutilizzata. Se si considera che, secondo il Parlamento, lo svolgimento di sessioni plenarie a Bruxelles è puramente ipotetico, tale eventualità non può giustificare la costruzione di una sala del genere.

Il *Parlamento* osserva che la giurisprudenza richiamata impone alle istituzioni di rispettare il principio di proporzionalità solo nei confronti di terzi. La Corte non ha mai dedotto da tale principio un qualsivoglia potere di sindacare il modo in cui un'istituzione provvede alla propria organizzazione interna.

D'altra parte, il Parlamento contesta le cifre prospettate dalla ricorrente riguardo al costo della progettata infrastruttura. Finora, nessuna attività ha avuto inizio in esecuzione della risoluzione. La risoluzione non implica necessariamente l'acquisto di un edificio, ma può benissimo riferirsi ad una soluzione locativa.

Secondo il Parlamento, la progettata sala di riunione non può in alcun modo ritenersi smisurata. Il buon funzionamento dei lavori delle commissioni e dei gruppi a Bruxelles rende necessarie infrastrutture più capienti di quelle esistenti. Secondo il Parlamento, l'intenzione di costruire una sala « polivalente » atta ad accogliere, se necessario, anche le sessioni plenarie, è indice di una sana gestione. La risoluzione prende in considerazione, altresì, la possibilità di uno sfruttamento commerciale della sala.

IV — La fase orale

Sulla ricevibilità

Quanto all'eccezione di irricevibilità, dedotta dalla litispendenza, sollevata dal Parlamento, il *governo francese* sostiene che, in definitiva, il riferimento al principio di proporzionalità, presentato come mezzo proprio nel ricorso 51/86, può esser visto come un argomento a sostegno del mezzo relativo all'incompetenza. Questo argomento non costituisce nuovo motivo e quindi è comun-

que ricevibile nell'ambito del ricorso 358/85.

Il riferimento al principio di proporzionalità non può non dare risalto allo scopo reale della risoluzione controversa. Se le infrastrutture in progetto sono sproporzionate rispetto alle esigenze delle riunioni che possono legittimamente tenersi a Bruxelles, e cioè le riunioni dei gruppi politici e delle commissioni parlamentari, e se tali esigenze dunque non possono pertanto giustificare la costruzione dell'infrastruttura di cui è causa, è d'obbligo rilevare che la risoluzione verte in realtà solo sullo svolgimento delle sessioni plenarie a Bruxelles. La risoluzione non può legittimamente far proprio tale oggetto senza infrangere, a giudizio del governo francese, la sfera di competenza degli Stati membri.

Laddove la Corte considerasse questo argomento connesso al mezzo relativo all'incompetenza, il governo francese non si opporrebbe ad una dichiarazione di irricevibilità del ricorso 51/86, identico al ricorso 358/85.

Nel merito

Quanto al mezzo relativo all'incompetenza, il *Parlamento* ricorda di essersi sempre ritenuto titolare del diritto di riunirsi ove creda, fintantoché i governi degli Stati membri non abbiano adempiuto all'obbligo, loro imposto dai trattati, di fissare un'unica sede.

Il Parlamento rileva che, fra le decisioni adottate dai governi degli Stati membri sui luoghi di lavoro provvisori, nessuna è tale da costringere giuridicamente il Parlamento a riunirsi esclusivamente e comunque a Strasburgo. La decisione 7 gennaio 1958 è provvisoria, come risulta dalla sua stessa formulazione, e non possiede forza vincolante in quanto è formalmente un comunicato stampa. La decisione 8 aprile 1965, in conformità all'art. 37 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee ed in forza del quale è stata adottata, era volta soltanto alla prestazione di garanzie al Granducato di Lussemburgo e non intendeva consacrare Strasburgo come luogo di riunione del Parlamento; nulla quindi essa aggiunge alla decisione precedente. Infine, le decisioni adottate nel 1981 si limitano a confermare lo status quo, vale a dire la situazione esistente. Ora, il Parlamento, fissando ogni anno il proprio calendario, ha liberamente determinato il luogo delle sessioni plenarie e, dal 1967, ha regolarmente tenuto sessioni plenarie a Lussemburgo. Soltanto con la risoluzione Zagari 7 luglio 1981, su cui si è pronunciata la Corte con la precitata sentenza 10 febbraio 1983, il Parlamento ha deciso, in attesa della fissazione di un unico luogo di lavoro, di tenere in via principale a Strasburgo le proprie sessioni plenarie.

O. Due
giudice relatore